

2320

cl

0

15 maggio 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e
polizia DFGP
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
marie-claire.demont@sem.admin.ch;
l.gobbo@kdk.ch

Procedura di consultazione – concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone

Egregio signor Consigliere federale,
gentili signore ed egregi signori,

ringraziandovi per averci consultato sugli accordi in oggetto formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

Riteniamo che l'Accordo in parola con il Regno unito rappresenti una soluzione equilibrata e sostenibile per affrontare la situazione che si verrà a creare con l'uscita di detto Paese dall'Unione europea. L'Accordo permetterà di tutelare i cittadini e le aziende svizzere e inglesi dall'incertezza giuridica che potrebbe generarsi a seguito della cessazione dell'applicabilità dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e garantirà a tutti i cittadini svizzeri e britannici, nonché ai loro familiari, il mantenimento dei diritti che hanno acquisito o che sono intenti ad acquisire in virtù dell'ALC in qualità di lavoratori dipendenti o indipendenti (frontalieri inclusi), di prestatori di servizio e di persone che non esercitano un'attività economica.

Per quanto concerne le proposte di adeguamento delle norme relative alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE), in particolare l'art. 5 cpv. 1 LAFE e l'art. 7 lett. k LAFE, esse sono accolte senza riserve. Il Consiglio di Stato coglie l'occasione per segnalare il suo auspicio affinché il testo dell'art. 5 LAFE venga al più presto rivisto da un punto di vista prettamente redazionale e non materiale. Le modifiche susseguitesesi negli anni infatti hanno portato ad avere un testo poco chiaro e fruibile, giacché soggetto e collegato a condizioni cumulative/alternative. Esso deve quindi essere strutturato in modo maggiormente snello e comprensibile.

2. Considerazioni sui singoli articoli

Ad art. 15

In merito al mantenimento e al cambiamento dello status acquisito in precedenza in virtù dell'ALC da parte dei cittadini britannici si osserva che per gli Uffici della migrazione potranno sorgere delle criticità per accertare la presenza dei relativi presupposti. Le citate Autorità, normalmente, rilevano l'eventuale cambio di status solo al momento del rinnovo dell'autorizzazione o in occasione di una sua modifica. Sarà pertanto necessario verificare a posteriori se le condizioni per la conservazione o la modifica del diritto acquisito siano ancora date o meno, svolgere un esame approfondito degli incarti nonché chiedere eventuale ulteriore documentazione all'utenza.

Ad art. 16 Paragrafi 4 e 5

Il Consiglio di Stato saluta positivamente il fatto che, al momento della cessazione dell'applicazione dell'ALC, i cittadini britannici non dovranno richiedere un nuovo permesso di soggiorno per beneficiare dei diritti precedentemente acquisiti qualora il loro permesso di soggiorno sia ancora in corso di validità. Con questa soluzione si limitano le procedure amministrative supplementari allo stretto necessario così da contenere l'onere a carico delle Autorità cantonali della migrazione. Ciò nonostante si osserva che nell'ambito del rinnovo o della modifica dei permessi riguardanti i cittadini inglesi che godono dell'Accordo, sarà necessario, per un certo periodo, applicare due procedure distinte. A favore dei lavoratori frontalieri si dovrà infatti continuare ad emettere permessi in formato cartaceo mentre per gli altri titoli di soggiorno si dovranno rilasciare permessi biometrici che dovranno essere completati con l'indicazione (a mano) "Secondo l'accordo CH-UK del 25 febbraio 2019". Da ciò ne deriva un maggior onere amministrativo a carico degli Uffici competenti e, soprattutto, si ritiene che tale soluzione sia poco confacente dal punto di vista formale. A tal proposito, ritenuta la proroga dell'eventuale uscita del Regno Unito dall'UE fino a fine ottobre 2019, si auspica che la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possa adattare nel frattempo il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) onde evitare le correzioni manuali proposte.

Ad art. 17

Si esprime soddisfazione in merito a questo disposto che permette di distinguere per i beneficiari dell'Accordo, in caso di adozione di misure per comportamenti illeciti, tra l'applicazione della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 5 Allegato I ALC e le norme del diritto interno. In effetti anche per coloro che beneficiano di un permesso di soggiorno in virtù dell'Accordo in oggetto sarà possibile chiedere sistematicamente il certificato penale ed applicare il diritto interno se gli illeciti saranno stati commessi dopo la fine dell'applicazione dell'ALC. Ciò comporterà indubbi vantaggi per il controllo del territorio e per la sicurezza interna del nostro Paese.

Ad art. 23 e 24

In ragione del cambiamento di status dei cittadini britannici, che da «cittadini dell'UE» diventano «cittadini di uno Stato terzo che mantengono i diritti di cui beneficiano in virtù dell'ALC», si rende necessaria la modifica di alcune leggi e ordinanze esistenti. Se non vi sarà accordo tra Regno Unito e Unione Europea entro il 30 ottobre 2019, da quel momento saranno effettive le modifiche alle varie ordinanze che interessano il Canton Ticino, specificatamente l'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), l'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP), l'Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (OEvol-LStrI) e l'Ordinanza sul sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Se vi sarà un accordo, le modifiche saranno effettive al termine del periodo transitorio, che allo stato attuale scadrà il 31 dicembre 2020.

Per quanto concerne le assunzioni d'impiego fino a 90 giorni presso datori di lavoro CH o prestazioni di servizio di cittadini UK o imprese UK fino a 90 giorni, le conseguenze della *Brexit* saranno le seguenti.

A partire dal momento in cui le modifiche alle ordinanze saranno effettive i cittadini britannici non potranno più assumere un impiego presso un datore di lavoro svizzero tramite procedura di notifica, occorre in questo caso l'ottenimento di un permesso.

Per quanto riguarda invece le prestazioni di servizio di lavoratori distaccati e prestatori indipendenti (art. 23 par. 1 dell'Accordo CH-UK), saranno valide per 5 anni a partire dal 30 ottobre 2019 (in caso di "no deal") o dal 1° gennaio 2021 (in caso di "deal") solo le prestazioni di servizio avviate prima di tale data (contratti di prestazione conclusi tra prestatori di servizi e clienti svizzeri e britannici). Al termine del periodo di 5 anni il comitato misto deciderà se rinnovare i diritti acquisiti per ulteriori 5 anni (art. 23 par. 2).

I prestatori di servizi britannici continueranno pertanto a poter beneficiare della procedura di notifica online (art. 24) per annunciare le prestazioni di servizio fino a 90 giorni in Svizzera.

3. Modifica di atti normativi

Per quanto concerne le proposte di adeguamento delle norme relative alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE), in particolare l'art. 5 cpv. 1 LAFE e l'art. 7 lett. k LAFE, esse sono accolte senza riserve. Il Consiglio di Stato coglie l'occasione per segnalare il suo auspicio affinché il testo dell'art. 5 LAFE venga al più presto rivisto da un punto di vista prettamente redazionale e non materiale. Le modifiche susseguitesi negli anni infatti hanno portato ad avere un testo poco chiaro e fruibile, giacché soggetto e collegato a condizioni cumulative/alternative. Esso deve quindi essere strutturato in modo maggiormente snello e comprensibile.

4. Conclusioni

Per quel che concerne le notifiche di cittadini e aziende britanniche il volume delle richieste per il Canton Ticino è piuttosto limitato, ne consegue quindi un impatto neutro sulle attività correnti. Mentre il passaggio ai permessi biometrici per i cittadini britannici beneficiari di questo Accordo comporterà degli oneri finanziari per i Cantoni, in particolare a seguito delle modifiche da apportare manualmente nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e sul documento stesso (qualora la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non dovesse adattare per tempo il citato applicativo). A tutt'oggi non è dato sapere se questi costi potranno essere coperti con gli emolumenti massimi applicabili al momento del rilascio dei documenti. Si invita pertanto la SEM ad approfondire questo aspetto quantificando l'eventuale maggior onere a carico dei Cantoni e, se del caso, ad adeguare gli importi massimi degli emolumenti nella relativa Ordinanza.

Vogliamo gradire, gentile signora Consigliera federale, gentili signore ed egregi signori, i nostri più cordiali saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Divisione economia (dfe-de@ti.ch);
- Ufficio della migrazione, signor Massimo Pelloni (di-sp.migrazione@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.